

CXVI.

TORNATA DEL 4 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggio* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione di scuole normali* — *Resoconto del Senatore Linati* — *Adozione dell'art. 2* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Vigliani sull'art. 3 forniti dal Ministro dell'istruzione pubblica e dal Senatore Casati* — *Dubbii del Senatore Moris circa i posti gratuiti dell'Università di Torino* — *Dichiarazioni dei Senatori Lambruschini, Lausi, Alfieri, Galvagno e Gallina* — *Approvazione dell'art. 3* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Menabrea sull'art. 4, forniti dal Ministro dell'istruzione pubblica* — *Adozione degli articoli 4 e 5* — *Aggiunte alla prima parte dell'art. 6 proposte dai Senatori Menabrea e Lambruschini accettate dal Ministro* — *Proposta di soppressione del Senatore Menabrea della seconda parte dell'articolo medesimo, oppugnata dal Senatore Linati* — *Adozione degli articoli 6 e 7* — *Aggiunta del Senatore Moris all'art. 8 combattuta dal Senatore Linati e dal Ministro dell'istruzione pubblica* — *Adozione dell'articolo coll'aggiunta del Senatore Moris* — *Proposta del Senatore Alfieri alla terza parte dell'art. 9; parlano su di essa i Senatori Casati e Lausi* — *Adozione della proposta e dell'articolo medesimo* — *Approvazione degli articoli 10, 11 e 12.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il signor Carlo Leardi fa omaggio al Senato di 6 esemplari di un suo scritto intitolato: *De' gli interessi economici dell'agricoltura in Italia.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la istituzione di scuole normali.

Rammenta il Senato che fu già votato l'articolo primo; in seguito al quale si ordinò il rinvio all'ufficio centrale fatto completo mercè l'aggiunta di due membri surrogativi a quelli che erano mancanti. Quindi tra il signor Ministro dell'istruzione pubblica ed esso ufficio si procedette alla redazione di un intero progetto di legge, il quale attualmente forma il tema della discussione.

Leggerò l'articolo 2, perchè l'articolo 1 è stato già votato ed è riprodotto in termini identici nell'attuale progetto.

Senatore Linati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Linati. L'ufficio centrale si è occupato di riordinare tutti gli articoli della legge col primo articolo modificato. Ciò era necessario, e ne sono risultate alcune modificazioni assai importanti. Le une riguardano l'andamento degli studii, e le altre riguardano la parte economica della legge.

L'ufficio centrale ha creduto di approfittare della circostanza in cui per la terza volta poneva mano a questa legge per correggere alcuni articoli. Così sono stati modificati gli articoli 6 e 10 per riguardo all'obbligo che s'imponeva per un lato agli studenti e per l'altro ai premiati in fine del corso di servire per tre anni lo Stato come insegnanti delle scuole secondarie.

Il diploma che a norma dell'art. 9 era generale, è stato ridotto speciale, e solo in via eccezionale può abbracciare una o più materie.

Con ciò l'ufficio centrale ha avuto riguardo alla varia direzione che gli studii possono assumere secondo le varie attitudini dei giovani, i quali difficilmente possono prestarsi ad abbracciare insieme parecchie materie, ed a poterle convenientemente insegnare.

Fu tolta all'arbitrio del Ministro e del Consiglio superiore la facoltà di scegliere fra le liste dei concorrenti quei giovani che meglio paressero meritevoli di essere ammessi nelle scuole normali.

Questa disposizione dipendeva dall'indirizzo che primitivamente aveva la legge, la quale mirava ad avere alunni in diverse scuole del Regno.

In allora si comprendeva come delle diverse liste fosse necessario fare una scelta annua, e non si credette di poterla deferire meglio che al Consiglio superiore di pubblica istruzione e al Ministro.

Ma oggi che la scuola è unica, si è creduto che il miglior giudice della capacità dei giovani dovesse essere il Consiglio direttivo della scuola che li ha continuamente sotto gli occhi ed è in grado di valutare i progressi e l'attitudine di ciascuno.

Per rispetto alla parte economica, i posti che erano 40 pei convittori o 20 pei liberi alunni sono stati ridotti a soli 30; e la ragione, oltre alle viste di economia, riesce evidente per la capacità di quei locali, la quale non consentirebbe un maggior numero di alunni, tanto più che altri se ne dovranno man mano aggiungere nei due anni successivi.

Così i posti di premio che erano 8 furono per le stesse ragioni ridotti a 4.

Finalmente coll'articolo 13 l'ufficio centrale crede di avere provveduto a ciò che la spesa non possa crescere a dismisura, ed anzi ha voluto coll'ultimo alinea dello articolo stesso, porre la pubblica amministrazione nella impossibilità di trascorrere in spese gravi e imprevedibili senza che il Parlamento ne venga informato.

Per ultimo l'ufficio centrale ha avuto coll'articolo 14 riguardo ai diritti acquistati da coloro che attualmente studiano, o che hanno studiato nelle Università dove si dà anche al presente un qualche insegnamento diretto a formare professori per gli studii secondarii.

Il principio di libertà che anima tutta questa legge e che dai diversi articoli della medesima apparisce chiaramente, esige che non solo si lasciasse a tutti i cittadini libero il campo di crudirsi nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento normale, ma che di questo potessero anche far tesoro negli istituti tuttora esistenti.

Con ciò l'ufficio centrale crede per parte sua di aver soddisfatto al desiderio espresso dal Senato e confida di aver ben risposto alla fiducia che in lui si ripose.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho domandato la parola per esprimere i miei ringraziamenti allo ufficio centrale per lo zelo con cui si occupò di riordinare le diverse parti della legge, mettendole in armonia colla modificazione principale che era già stata introdotta dal Senato.

Io ho avuto più volte l'onore di dichiarare al Senato che il numero degli allievi, cioè 40, fissato dapprima, era probabilmente insufficiente per i bisogni dell'insegnamento secondario; ma la legge che stiamo ora per votare non toglie certamente al Governo la possibilità,

se convenienza vi fosse più tardi, di proporre con altra legge l'istituzione di altre scuole.

Il punto fondamentale della legge attuale è di riordinare e di ampliare la scuola normale di Pisa, introducendovi quelli ordinamenti organici che sono stabiliti in questa legge.

Ringrazio, ripeto, l'ufficio centrale, e raccomando vivamente al Senato l'adozione di questa legge, che come più volte ho detto e da tutti si ripete, è il fondamento dell'istruzione secondaria.

Presidente. Leggo l'art. 2.

« Sono stabiliti per la prima fondazione dello studio normale trenta posti per alunni convittori, venti dei quali gratuiti per intero, e dieci per metà. »

« L'assegno annuo fissato per ognuno dei posti interamente gratuiti è di L. 800. »

(Approvato).

Art. 3.

« Potranno ammettersi come alunni convittori dello studio normale anche coloro che avranno sostenuto con approvazione lo stesso esame d'ammissione degli aspiranti a posti gratuiti, pagando annualmente la somma di L. 800; il numero di questi alunni a pagamento sarà determinato dal regolamento generale. »

« Saranno pure ammessi agli esercizi delle scuole normali, nella sezione delle scienze matematiche, fisiche e naturali, alunni esterni secondo norme da stabilirsi dal regolamento. »

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Parmi che quest'articolo esiga qualche spiegazione circa un punto che può avere molta importanza.

Esistono posti gratuiti per le facoltà di lettere, filosofia e matematiche presso la nostra Università di Torino.

Ove alcuno di coloro i quali abbiano ottenuto al concorso uno di questi posti si presentasse anche all'esame di ammissione allo studio normale che si vuole istituire ed ottenesse l'approvazione, io bramerei sapere se desso potrà essere ammesso nel convitto dello studio normale per fare il suo corso senza pagare, facendo valere il diritto al posto gratuito che avrebbe ottenuto nell'Università di Torino e più specialmente nel collegio delle province il quale è soppresso di fatto.

Desidererei a questo riguardo uno schiarimento dal signor Ministro.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Rispondendo a seconda della prima impressione che mi ha fatto la domanda dell'onorevole Vigliani, io intenderei che un giovane il quale ha ottenuto un posto gratuito nelle Università ove tali posti esistono, quando egli voglia assoggettarsi all'esame di ammissione alla scuola normale di Pisa, intenderei, dico, che vi fosse ammesso.

Senatore Vigliani. Accetto la spiegazione data dal signor Ministro.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati**. Intendo semplicemente di dare uno schiarimento. Quando questi subirà l'esame, coi denari che riceveva dalla fondazione dei posti gratuiti in Torino pagherà il posto nella scuola di Pisa, con questa differenza, che per i posti di Torino il premio essendo di 600 lire, converrà che metta del suo altre lire duecento.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'osservazione fatta dal Senatore Casati, mi pare che abbia fondamento in un caso accidentale.

È vero che per la chiusura del Collegio delle province si assegna una pensione di 50 lire al mese ai convittori; ma è pur vero, che questa misura potrebbe essere variata, quando il prezzo dei viveri aumentasse; è pur vero che quel convittore avrebbe diritto al gratuito mantenimento nel Collegio delle province, oppure in altro stabilimento, dove potrebbe ricevere quel trattamento a cui avrebbe diritto nel Collegio delle province.

Mi parrebbe conforme a giustizia che senz'altro pagamento fosse ricevuto come allievo gratuito nel convitto dello studio normale.

Senatore **Moris**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moris**. Se si ammette quello che ha ora concesso il Ministro, ne nasce questo grave inconveniente.

L'alunno che è vincitore al concorso all'Università di Torino si recerà a Pisa per compiere gli studii; vi si receranno anzi in massima parte, se non tutti, perchè gli studii a Pisa si compiono in tre anni, ed in Torino se ne richiedono quattro.

Gli alunni a Pisa, secondo che è proposto nella legge che discutiamo, non pagano diritto di sorta per gli esami di laurea. Avrebbero dunque gli studenti in Torino un vantaggio grandissimo a recarsi a Pisa e quindi le facoltà di belle lettere o filosofia specialmente rimarrebbero a Torino quasi deserte.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Quello che preme è che i giovani che devono entrare nella scuola prendano gli esami stabiliti; se i giovani di Torino superano l'esame voluto dai regolamenti delle scuole normali non si farà opposizione a farli entrare.

Del resto questa è materia da regolamento.

Senatore **Moris**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moris**. Credo che chi ha vinto un posto gratuito a Torino, ha vinto uno di quei posti che sono applicati a quest'Università, quindi deve compiere qui il suo corso.

Senatore **Vigliani**. Se il Senato mi permette farò ancora un'osservazione.

Presidente. Se il Senato annuisce, ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'onorevole Senatore Moris fa osservare che i posti gratuiti sono stati stabiliti per l'Università di Torino e non potrebbero giustamente venire stornati, trasportandoli ad altra Università od istituto pubblico.

A me pare che quest'osservazione non regga, e che basti per convincersene risalire all'idea dell'augusto fondatore di questi posti, il gran Re Vittorio Amedeo II. Egli volle procurare allo Stato giovani distinti nelle diverse facoltà, e come all'ora l'Università centrale dello Stato era quella di Torino, era naturale che egli fondasse quei posti per essa, anzi specialmente per il Collegio delle province, che, come ognuno sa, procurò allo Stato tanti uomini insigni. Ma se quel Re avesse potuto prevedere che sarebbesi allargato il Regno per fortuna da raccogliere in uno le diverse parti d'Italia, al certo il suo divisamento avrebbe pure avuto più larghe proporzioni.

Quindi mi pare affatto conforme all'intenzione del fondatore di questi posti, almeno per quelli sussidiati dal Governo (giacchè esistono altre fondazioni speciali) che essi siano goduti là dove lo possono essere con maggior frutto dello Stato.

Ora domando io se quest'effetto di formare professori abili, si otterrà meglio a Torino che a Pisa.

La risposta non può essere dubbia: l'effetto si otterrà più ampiamente dove esiste lo studio normale.

Quindi mi pare che non vi debba essere ostacolo a che abbia luogo quell'interpretazione che è stata accolta dall'onorevole signor Ministro.

Senatore **Moris**. Domanderei la parola se il Senato consentisse che parlassi per la terza volta.

Voci. Parli! Parli! La questione è grave.

Presidente. Poichè il Senato assente alla domanda del Senatore Moris gli accordo la parola.

Senatore **Moris**. Se si ammette che coloro i quali hanno vinto al concorso nell'Università di Torino possano fare i loro studii a Pisa, diventano almeno in molta parte inutili le cattedre di letteratura, di filosofia o di scienze nella Università di Torino, od almeno restano cattedre quasi unicamente destinate all'istruzione degli amatori.

Io prego il Senato di por mente a questa cosa.

L'onorevole nostro collega il Senatore Vigliani dice che l'effetto che si desidera si otterrà ugualmente bene a Pisa che a Torino. Io ne dubito, almeno per ora; v'ha alla Università di Torino un ragguardevole numero di cattedre di lettere, di filosofia, di scienze fisiche e naturali. Lo studio vi si compie in 4 anni, ed un anno di più vuol dire qualche cosa.

Io credo dunque che convenga tener fermo che coloro che hanno vinto al concorso un posto nell'Università di Torino debbano seguire l'insegnamento che si dà nell'Università medesima.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. A me pare che qui si

tratta di due istituti i quali hanno le loro regole, i loro vantaggi speciali: io credo che tanto per ammettere allo studio normale di Pisa, come per ammettere ai posti che sono nell'Università di Torino ci voglia una scelta.

Non possono i vincitori presentarsi e dire: Ho diritto di entrare; potranno sottostare a certe condizioni, ma ci vuole la scelta. Ora se il Ministero vedrà che fra gli aspiranti che sono a Torino vi sia qualcheduno che meriti di essere trasportato a Pisa, e questi sostenga l'esame di concorso che si richiede, allora trasportandolo a Pisa, gli farà godere il vantaggio degli 800 franchi, ed il suo posto che rimarrà vuoto in Torino, sarà concesso ad un altro; ma non mi pare che vi possa nascere inconveniente lasciando la libertà al Governo di scegliere.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell'istruzione pubblica, e dopo sarà al Senatore Lauzi.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. La cedo a Senatore Lauzi.

Presidente. Allora è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Quantunque si tratti di sole spicgazioni, e che non siavi discussione sopra un preciso emendamento alla legge, pure mi permetto di fare qualche osservazione.

Trovo prima di tutto giustissima, e mi vi associo ben volentieri, la osservazione dell'onorevole Senatore Lambruschini; in secondo luogo vorrei fare osservare che è materia questa da studiarla anche in relazione alle particolari fondazioni ed alla posizione di stabilimenti che abbiano analogia con quello di cui si parlava, cioè del Collegio delle province. Per esempio io mi permetto di far osservare che nel Collegio delle province sono concentrate 22 piazze di istituzione del Collegio Ghislieri di Pavia, che lo furono dopo lo smembramento del Ducato di Milano e in seguito al trattato del 1751. Queste fondazioni sono state annesse al Collegio delle province, salvo però tutte le condizioni di ammissione e di scopo che erano portate dalla fondazione del Papa Pio V, di casa Ghislieri. Ora ne verrebbe di conseguenza, che se per 22 alunni Ghislieri che si trovano nel Collegio delle province, potesse esservi un qualche beneficio particolare, un privilegio presso l'istituto di Pisa, questo privilegio dovrebbe necessariamente estendersi anche agli alunni Ghislieri che sono rimasti nel Collegio di Pavia.

Quest'osservazione ho voluto far presente perchè il Senato vegga, non che l'onorevole Ministro, che la materia merita di essere più ampiamente esaminata.

Presidente. La parola è al Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi duole di occupare i momenti del Senato. Credo che a questa osservazione risponda perfettamente l'articolo 14 dell'ufficio centrale che dice: « Colla presente legge nulla è innovato relativamente agli studii, istituti nelle varie

Università del Regno per abilitare all'insegnamento secondario, ed ai vantaggi che ne derivano. »

Mi permetto poi di rispondere all'onorevole amico Senatore Moris, che le facoltà filologiche esistono in tutte le Università, e non solo dove è lo studio normale. Precisamente in tutte le Università italiane, prima assai che si parlasse di istituzione apposita per formare questi maestri, esistevano ed esistono le facoltà filologiche, nelle quali oltre ai maestri si formano dottori in filologia, si formano dottori distinti che possono aspirare non solo ad essere maestri nei licei e nei ginnasi, ma ad esser anche professori di facoltà.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'art. 3.

Senatore Alfieri. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Vorrei che il Senato avesse presente, quantunque sembri che la discussione meglio potesse riservarsi all'articolo 14, vorrei, dico, che il Senato avesse presente due circostanze che possono influire sulla presente discussione. La prima è che quest'istituzione di posti gratuiti cui accennava l'onorevole Senatore Moris, non è tutta dello Stato, vi sono in gran parte fondazioni private.

In secondo luogo noto, in risposta a ciò che venne detto dall'onorevole Senatore Casati, che la pensione assegnata a coloro che godono di questi posti gratuiti, era di sole lire 600, che come all'Università di Torino è messo il corso di 4 anni a lire 600 per anno, così basterebbero a compire la somma totale esigibile all'Università di Pisa.

Dopo queste osservazioni che riguardano cose di fatto ripeto ciò che ho già detto altra volta, cioè che presso l'Università di Torino i corsi di filosofia razionale e positiva e i corsi di belle lettere sono stati precisamente istituiti per formare ed abilitare professori.

Veramente all'ora in cui siamo manca a questi corsi universitari il sussidio del Collegio delle province che era grandissimo.

Vi sono in questo recinto illustri personaggi che conoscono che cosa fosse il Collegio delle province per le prove insigni che vi hanno fatto a tempi dei loro studii; ed è per questo che avevo creduto toccasse in certo modo a me il dire in parte ciò che merita esser detto del Collegio delle province.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Dopo la discussione fin qui seguita e dopo il cenno che ha fatto l'onorevole signor Ministro, richiamando l'attenzione del Senato sull'articolo 14, io credo che deve rimaner fermo che con questa disposizione sulla creazione di uno studio normale, nulla ha da intendersi innovato di ciò che esiste presso le altre Università. Quindi se nulla è innovato, io dico che i posti gratuiti fondati per il Collegio delle province, è quindi applicati unicamente all'Università di Torino, non potranno altrimenti essere trasportati,

salvo che una legge dica che le fondazioni che erano a Torino, sono trasportate a Pisa. Fintanto che non viene questa legge, le cose stanno come sono.

Dunque, quando il signor Ministro ammette che con questa legge è nulla innovato, tutto rimane salvo, e se soltanto con una nuova legge, nulla potrà innovarsi, io dico che ogni altra discussione rimane inutile.

Presidente. Il Senatore Moris domanderebbe per la quarta volta la parola.

Voci. Parli! parli!

Senatore Moris. Due sole parole vorrei dire, e sono, che nell'art. 14 non è fatta parola dei posti gratuiti. Vi sta scritto: « nulla è innovato relativamente agli studii istituiti nelle varie Università del Regno per abilitare all'insegnamento secondario, ecc. »

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ma dice ancora: « ed ai vantaggi che ne derivano! »

Senatore Moris. I vantaggi possono nascere indipendentemente dai posti gratuiti....

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Mi permetta il Senato alcune osservazioni in risposta a quelle dell'onorevole Senatore Galvagno.

Gli onorevoli Senatori Moris e Vigliani, nelle considerazioni testè esposte, fecero presente che collo stabilimento di una scuola normale in Pisa, si istituisce uno studio normale privilegiato, mentre per esso si stabiliscono condizioni affatto diverse da quelle osservate finora nelle varie Università e specialmente in quella di Torino, non solo accordando premii e favori massime nella durata dei corsi degli studii, ma concedendo esenzioni di spesa per gli esami e pel conseguimento delle lauree che non hanno nulla di comune con quanto si pratica altrove.

Questo è, se non erro, il motivo per cui gli onorevoli oratori preopinanti hanno sollevato la questione, se gli scolari i quali hanno guadagnato al concorso un posto gratuito nel Collegio delle province, o come chiamasi in oggi una borsa, possono essere ammessi nel convitto dello studio normale di Pisa, e godere colla quegli stessi favori che saranno conceduti a tutti gli alunni del Regno.

È d'uopo al riguardo avvertire che l'Università di Pisa non rappresenta più un'Università semplicemente Toscana, ma bensì una delle Università del Regno d'Italia. Bisogna quindi aver presente quest'importantissima circostanza politica.

Signori, noi lavoriamo qui sopra un terreno, che non è più quello delle specialità, ma è bensì quello dell'universalità; tutte le scuole, tutte le Università, tali quali si trovarono fondate, sono ora Università che fanno parte dello studio generale italiano.

Il Collegio che si vuole ora stabilire in Pisa, che forma un'eccezione a quello che esisteva finora, deve mettersi in correlazione cogli studii di egual natura esistenti nelle altre Università.

Noi abbiamo sentito l'onorevole Senatore che ha proposto l'emendamento al primo articolo dire, che nell'Università di Bologna vi erano istituiti anche per l'avviamento al professorato nelle scuole secondarie.

Io non conosco l'Università di Bologna nelle sue parti minute, ma potrebbe essere che nello studio di quell'Università fossero anche dei posti stabiliti per via di concorso fondati o da privati o dal Governo stesso; l'Università di Bologna è così antica!

La trasformazione del collegio delle province, o per meglio dire la soppressione del collegio delle province ha portato in questo una specie di confusione; le fondazioni private furono per conseguenza ridotte a certe norme che non combinano più con quelle che vigevano quando era in esercizio il collegio stesso.

Il Governo quando istituì il collegio delle province istituì vari posti gratuiti; ve ne erano per la Sardegna, e ve ne erano per la Savoia, ve ne erano insomma per tutte le province; queste ne istituirono del pari altri con fondi proprii.

Ma le trasformazioni subite e poscia la soppressione di quel collegio hanno prodotto, ripeto, una grande confusione.

Chiunque ha cognizione del collegio delle province (ed in quest'assemblea ve ne sono molti che hanno appartenuto a quel collegio, e che sicuramente non contraddiranno o che rettificeranno, se sbaglio, ciò che voglio dire relativamente al medesimo) sa che quel collegio fu un'istituzione la quale riempiva l'ufficio delle scuole normali, non solamente per le scuole secondarie ma per le scuole universitarie.

Come era stabilito il collegio delle province?

Nel collegio delle province, l'istruzione si estendeva a tutti i rami dell'insegnamento universitario, ciascuna facoltà era divisa; i ripetitori, i prefetti delle facoltà crescevano nel collegio medesimo, ed erano scelti fra quelli che si dimostravano i migliori nel corso degli studii e negli esami; insomma i prefetti divenivano dottori di collegio ed erano quindi candidati nati alle cattedre vacanti.

Questo è un fatto costante e ne avevamo un esempio nell'onorevole professore Riberi, ne abbiamo uno anche nell'onorevole Senatore Moris.

Molti altri esempi potrei citare, ma per non abusare della sofferenza del Senato mi limito a citarne ancora uno ed è l'onorevole Senatore Stara, alle cui ripetizioni io ascrivo a fortuna l'essere stato ammesso.

Questo collegio aveva dunque per speciale scopo quello di formare i professori, i quali subivano l'esame nella Università di Torino per essere ammessi all'esercizio del professorato nelle scuole secondarie.

La cosa è tanto vera che io voglio citare il giudizio di un gran personaggio, che certamente non sarà disdetto da nessuno.

Quando l'imperatore Napoleone I visitò Torino l'Università ebbe presso di lui un degoissimo interprete, e

questo era l'onorandissimo conte Prospero Balbo molto conosciuto e nelle lettere, e nelle cose politiche.

L'imperatore Napoleone ebbe in quella circostanza a riconoscere nelle istituzioni diverse dell'Università di Torino, principii e basi tali, che egli disse, essere suo intendimento di applicare alle Università di Francia.

Quando poi furono delegati tre scienziati di primo ordine dei quali il capo era il celebre Cuvier, questi visitando il Collegio delle province, disse che riconosceva in esso un vero istituto di una scuola normale. Dunque se il titolo di scuole normali non esisteva allora, essendo questo un ritrovato dei tempi moderni, ciò non impedisce che la sostanza della cosa quanto all'istruzione, quanto alla carriera per il professorato non si trovasse raccolta nell'Università di Torino.

Essa dunque già possedeva quest'istituzione, e se circostanze politiche indussero il Governo alla soppressione, vale a dire alla chiusura temporaria del Collegio delle province, il Re Carlo Alberto lo ritornò però alla sua primitiva vita, ed anzi fece costruire un palazzo apposito, che fu chiamato il palazzo del Collegio Albertino, sull'area stessa di una casa che possedeva prima che salisse al trono.

Questo Collegio ebbe le istesse basi del Collegio delle province; di più erasi stabilita la formazione di alcuni separati locali per l'abitazione di coloro che dovevano continuare i loro corsi, per applicarsi all'istruzione in modo che vi avessero maggiori libertà.

Ma ora è inutile parlare di questo.

È invece il caso di toccare alla grande innovazione fattasi negli studii generali d'Italia, in seguito alla fusione delle province in un solo Regno.

Questa fusione fa sì che tutte le Università, tutti gli studii debbono formare parte di un solo tutto, e che quindi le specialità che potevano essere in ciascuna Università debbono fondersi.

Or ben vede il Senato come questa fusione non possa improvvisarsi, come a questo scopo sia necessaria una infinità di dati statistici onde poterla determinare su basi giuste, su basi eque, che non pregiudichino le antiche fondazioni, nè il diritto che ad ognuno compete di compiere il corso di studii secondo la mente dei fondatori.

A fronte delle esposte considerazioni io mi avvicino all'opinione del signor Senatore Lauzi; non basta a mio avviso il dire che gli studii che si fanno a Torino seguiranno a farsi, ma conviene lasciar intero e pieno il diritto a quelli che hanno fatto prova di buoni studii che hanno acquistato nel concorso il premio, a continuarli secondo le basi stabilite; lasciare loro insomma il diritto di approfittare di quei favori che certamente non si vogliono istituire specialmente per l'Università di Pisa e per privilegio a quella Università, ma per gli studenti di tutto lo Stato.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola rileggerò l'art. 3 per metterlo ai voti. (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Leggo l'art. 4.

« Il corso degli studii per ogni sezione dura almeno tre anni e l'anno scolastico delle scuole normali è di nove mesi.

« Nei primi due anni gli alunni attendono agli esercizi interni consistenti in composizioni, ripetizioni e conferenze, e alle lezioni dell'Università: nel terzo anno sono oltre ciò esercitati nella pratica dell'insegnamento nell'interno della scuola e presso le scuole locali d'istruzione secondaria.

« Per la sezione di cui fanno parte le scienze fisiche e naturali, vi sono esercizi pratici negli stabilimenti universitari di fisica, chimica e storia naturale. »

Senatore Moris. Domando la parola.

Senatore Casati. Dovrei prima di tutto rilevare un'inesattezza di redazione: la parola *almeno* in principio dell'articolo era stata già tolta; deve dirsi: *il corso degli studii per ogni sezione dura tre anni ecc.*

Presidente. La parola è al Senatore Moris.

Senatore Moris. Leggendo il paragrafo 3 dell'articolo 4 potrebbe per avventura taluno credere che gli esercizi pratici per gli studenti di scienze fisiche e naturali negli stabilimenti a ciò assegnati, tengano le veci degli esercizi nell'arte dello insegnamento cui accenna il paragrafo precedente.

A fine di togliere ogni dubbio a me pare che converrebbe aggiungere al paragrafo citato una parola e scriver così:

« Per la sezione di cui fanno parte le scienze fisiche e naturali ci sono *inoltre* esercizi pratici ecc. »

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non ci fo alcuna opposizione.

Presidente. Acconsente l'ufficio centrale che si aggiunga la parola *inoltre*?

Senatore Linati. L'ufficio centrale acconsente.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io vorrei chiedere al signor Ministro alcuni schiarimenti intorno alla posizione che avranno quelli allievi delle scuole normali.

È detto in questo articolo 4 che gli allievi delle scuole normali debbono frequentare i corsi delle Università. Io vorrei sapere se con questa condizione s'intende che allievi delle scuole normali possano e debbano essere considerati anche come allievi delle Università in cui seguono il corso, ed in conseguenza avere tutti i diritti ed i doveri inerenti a tal qualità; perchè se si ammette questa condizione, che siano cioè considerati come allievi delle Università, ne seguirà qualche leggiera modificazione nell'esame di ammissione alle scuole normali.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Rispondo che non credo possano essere considerati precisamente come allievi dell'Università. Infatti, in tutti i regolamenti delle scuole normali e anche in quello che deve essere unito a questa legge, non si obbligherebbero gli alunni delle

scuole normali a seguire tutte le lezioni dei corsi universitari, ma specialmente alcuni, quelli cioè che sono più particolarmente diretti a formare l'istruzione per l'ingegnamento secondario.

Senatore **Menabrea**. Le mie osservazioni riguardano non solamente l'art. 4, ma l'art. 11 in cui è detto, che gli alunni delle scuole normali che hanno riportato il diploma di abilitazione, sono ammessi agli esami di laurea con esenzione dalle tasse universitarie. Riguardano poi particolarmente la facoltà di matematica, che, come ognuno sa, in tutte le nostre università è principalmente diretta a formare alunni ingegneri.

Per potere ottenere la laurea di matematica, è necessario seguire il corso non pure di questa ma ancora di geometria descrittiva, e di disegno architettonico, i quali non sono propriamente studii di matematica, ma che pur sono necessari a conseguire la laurea in questa facoltà. Vi sarebbe perciò qualche cosa da fare a questo riguardo, o se non è possibile in questa legge, vorrei che si tenesse conto delle mie osservazioni per l'avvenire.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola rileggo l'articolo 4 con la variante stata introdotta.

Art. 4.

« Il corso degli studii per ogni sezione dura tre anni o l'anno scolastico delle scuole normali è di nove mesi.

« Nei primi due anni gli alunni attendono agli esercizi interni consistenti in composizioni, ripetizioni e conferenze, e alle lezioni dell'Università: nel terzo anno sono oltre ciò esercitati nella pratica dell'insegnamento nell'interno della scuola e presso le scuole locali d'istruzione secondaria.

« Per la sezione di cui fanno parte le scienze fisiche e naturali, vi sono inoltre esercizi pratici negli stabilimenti universitari di fisica, chimica e storia naturale. »
(Approvato).

Art. 5.

« La direzione della Scuola normale è affidata ad un Consiglio composto del Rettore dell'Università come Presidente, del Direttore della scuola come vice-presidente, e dei professori addetti agli esercizi interni dello studio normale.

« Il Ministro destina a Direttore dello studio normale un professore d'Università e nomina temporariamente i suddetti professori scegliendogli fra quelli ordinari o straordinari delle facoltà e fra i liberi insegnanti. »

Senatore **Linati**. Nel primo alinea di quest'articolo bisognerebbe dire, invece di *scuola normale*, *studio normale*.

Presidente. Se non si fa altra osservazione rileggerò l'articolo 5 colla sostituzione della parola *studio* a quella di *scuola* per metterlo ai voti (V. sopra).

(Approvato).

Art. 6.

« Per concorrere agli esami d'ammissione ai posti gratuiti bisogna essere italiano, di buona condotta, e presentare gli attestati degli esami superati sulle materie che formano subietto degli studii liceali.

« I concorrenti dovranno essere autorizzati dai loro padri o da chi legalmente li rappresenta, a seguire i corsi della scuola normale per l'intero tirocinio. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. È detto all'articolo 6 testè letto che per essere ammessi ai posti gratuiti, bisognerà subire un esame di ammissione e poi presentare gli attestati degli esami superati sulle materie che formano il subbietto degli studii liceali.

Bramerei avere due schiarimenti in proposito. Siccome gli studii normali si compongono di due sezioni, una per le scienze filologiche e l'altra per le scienze matematiche e fisiche, bisogna anzi tutto dichiarare se vi sarà un solo esame di concorso, cioè della medesima natura, oppure se vi sarà un esame di concorso diverso per le singole sezioni di cui è composta la scuola.

Io credo che quest'osservazione sia tanto più necessaria ed essenziale che nella primitiva redazione della legge era soltanto compresa una sola qualità d'esami. In secondo luogo faccio osservare che per l'ammissione ad alcune facoltà presso alcune Università, è necessario di prendere, oltre agli altri esami sulle materie che compongono il corso, un esame speciale d'ammissione come ai corsi di matematiche e scienze fisiche e naturali.

Vorrei sapere se fra gli esami che formano subbietto degli studii speciali si intendono anchè quelli esami speciali di ammissione che sono necessari per poter seguire i corsi universitari.

Dunque, a due si riducono le mie interrogazioni: primo sapere se gli esami saranno diversi per le diverse sezioni; in secondo luogo se per esempio per la facoltà di matematica e di fisica si costringeranno gli alunni a subire non soltanto gli esami di licenza liceale, ma anche gli esami speciali d'ammissione per i corsi universitari.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Credo che il Senatore Menabrea abbia ragione quanto alla prima parte, perchè le parole *esami speciali* avrebbero il significato che loro attribuisce l'onorevole Senatore. Quanto alla seconda parte ripeterò quello che già ho detto, cioè, che non credo sia necessario che subiscano gli esami speciali per entrare nell'Università in quanto si tratta di studii elementari.

Se però si credesse di aggiungere la parola *speciali*, io non avrei difficoltà di accettarla.

Presidente. Leggo l'articolo 6 coll'aggiunta della parola *speciali*.

Senatore **Alfieri**. Mi pare che la parola *speciali* non aggiunga nulla al soggetto dell'articolo rispetto alle sezioni.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Si potrebbe dire per le rispettive sezioni.

Presidente. L'ufficio centrale non ha difficoltà di ammettere la variante?

Senatore **Linati**. La ammette.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Come è stata ora proposta la redazione di questo articolo hanvi alcune parole che non si presentano molto bene; perchè si direbbe: « per concorrere agli esami speciali per le rispettive sezioni ai posti gratuiti. »

Presidente (*Rileggendo*). « Per concorrere agli esami speciali di ammissione ai posti gratuiti delle rispettive sezioni. »

Senatore **Lambruschini**. Così sta bene. Ma per determinare ciò che si vorrebbe dal Senatore Alfieri, potrebbesi aggiungere dopo le parole *rispettive sezioni* le seguenti: *affine di essere ammesso ai posti gratuiti*.

Presidente. Formoli il suo emendamento.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Approfitto di questo breve intervallo in cui il Senatore Lambruschini sta compilando un altro modo di esprimere il concetto del primo paragrafo, per osservare che già s'intende che nel secondo paragrafo i concorrenti siano tuttora minorenni, epperò sia necessario il permesso del padre o del tutore.

Presidente. È naturale che non si applica la rappresentazione o la tutela se non ai casi in cui la legge l'esige.

(Il Senatore Lambruschini trasmette il suo emendamento al banco della presidenza).

Il Senatore Lambruschini proporrebbe la seguente redazione del primo alinea dell'articolo 6.

« Per concorrere agli esami speciali alle rispettive sezioni affine di essere ammesso ai posti gratuiti, bisogna essere italiano, di buona condotta ecc. »

L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Linati**. Sì, sì.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. In questo secondo paragrafo mi pare che la domanda dell'autorizzazione del padre o di chi lo rappresenta, sia superflua. Questo esiste di diritto quando i figli sono minori d'età.

Io comprendeva l'autorizzazione del padre o di chi lo rappresentava nella precedente redazione di legge, in cui gli allievi delle scuole normali erano obbligati a dedicarsi all'insegnamento per un numero determinato di anni: ma attualmente quest'obbligo venne tolto, epperò ravviso inutile quest'autorizzazione del padre, tanto più che ciò è già contemplato nel codice civile.

Presidente. Ne fa oggetto di speciale proposta di soppressione?

Senatore **Menabrea**. Sì; ne faccio speciale oggetto di soppressione.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Io farò osservare che in onta della soppressione della parte ultima di questo articolo fatto dall'ufficio centrale, l'obbligo ai parenti è parso necessario in quanto che si tratta di obbligare questi giovani per l'intero triennio.

Lo Stato il quale incorre in una grave spesa per mantenere un giovane alla scuola normale, non vuole perderne il frutto, non vuole, che dopo il primo od il secondo anno quel giovane possa allontanarsi senza aver dato quel risultato di studi al quale l'istituzione è rivolta.

Ecco per quale motivo l'ufficio insisterebbe per la conservazione dell'alinea.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che lo scopo, che si è prefisso l'ufficio centrale nell'obbligare i giovani a seguire il corso per il triennio non sarà raggiunto con questo alinea, perchè se i giovani non vogliono seguire la scuola che ne avverrà? Rimarranno senza studiare non prenderanno l'esame, e si faranno rimandare. Credo perciò la cosa completamente inutile.

Presidente. La domanda di soppressione fatta dall'onorevole Senatore Menabrea si risolverà nella votazione della seconda parte dell'articolo. Metterò ai voti le due parti dell'articolo in modo distinto. Rileggo la parte prima. (*V. sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Io farò osservare all'onorevole Senatore Menabrea, che se le di lui osservazioni possono quadrare al caso delle pensioni intiere, non quadrano punto a quello delle mezze pensioni, perchè in tal caso conviene pure, che i padri rimangano obbligati alla spesa futura, vale a dire a concorrere per la metà al mantenimento del figlio.

Se quest'obbligo vien tolto, la mezza pensione non ha più ragione d'essere.

Senatore **Menabrea**. Domanderei di parlare per la terza volta.

Presidente. Essendo egli il proponente, e non essendovi opposizione per parte del Senato gli accordo la parola.

Senatore **Menabrea**. Sono d'avviso, che nella redazione della legge non si debbe ammettere cosa inutile, e secondo me questa seconda parte dell'articolo è inutile, perchè il consenso dei parenti è richiesto di sua natura dalle disposizioni del Codice. Tuttavia non insisto nella mia proposta.

Presidente. Leggo la seconda parte dell'articolo 6. (*V. sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo, che rimane così concepito :

Art. 6.

« Per concorrere agli esami speciali alle rispettive sezioni affine di essere ammesso ai posti gratuiti bisogna essere italiano, di buona condotta, e presentare gli attestati degli esami superati sulle materie che formano soggetto degli studii liceali.

« I concorrenti dovranno essere autorizzati dal loro padre o da chi legalmente lo rappresenta, a seguire i corsi della scuola normale per l'intero tirocinio.

(Approvato).

Art. 7.

« Alla fine d'ogni anno accademico il Ministro intima gli esami di concorso a un certo numero di posti gratuiti di alunno.

« Il primo esame consiste in composizioni scritte sopra temi compilati dal Consiglio direttivo dello studio normale. Superato l'esame i concorrenti sono ammessi ad un secondo esame orale presso il Consiglio medesimo.

« Le liste definitive per i posti gratuiti d'alunno sono rassegnate al Ministro dell'istruzione pubblica per la proposta del regio decreto di nomina. »

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Credo che per essere conseguenti, converrebbe che all'articolo testè votato si facesse una aggiunta.

L'obbligazione che i padri debbono assumere per i loro figli, è semplicemente enunciata; è d'uopo che sia anche stabilito il modo della sua esecuzione.

Io domanderò adunque se il padre dovrà dare una ipoteca sopra beni stabili o in danaro o in cedole per garantire che il figlio che gode una mezza pensione, ne pagherà il supplemento.

L'osservazione del Senatore Menabrea mi pare che assai evidentemente chiarisca l'insufficienza del modo d'esecuzione della legge: siccome il voto del Senato è stato diverso, io chiederò dunque che sia conseguente, e propongo una aggiunta, vale a dire che il padre sia obbligato nei modi ordinari a prestare cauzione per il supplemento della pensione che dovrà pagare il figlio.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. In tutte le leggi di istituzione di scuole normali vi si trova un articolo del tenore di quello che stiamo discutendo; si intende che è stabilito semplicemente un obbligo morale.

La legge della scuola normale di Francia e del Belgio dice precisamente la stessa cosa.

Senatore **Ridolfi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ridolfi**. Mi pare di dover osservare in proposito che non si tratta qui di contrarre obbligazione veruna, ma solo di dare autorizzazione al figlio per entrare nella scuola normale.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola rileggerò l'articolo 7 per metterlo ai voti (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Art. 8.

« Gli alunni normalisti subiranno alla fine di ogni anno scolastico un esame dato pubblicamente dinanzi al Consiglio direttivo sulle materie studiate nell'anno: se l'esame non è superato, l'alunno cessa di appartenere alla scuola.

« Il Consiglio direttivo della scuola potrà proporre al Ministro in seguito agli esami annuali il passaggio di un alunno dal posto gratuito per metà a quello interamente gratuito ».

Senatore **Moris**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moris**. So che nelle scuole normali francesi e nelle Belgiche coloro che in fine dell'anno scolastico non superano gli esami sono esclusi dalla scuola. Codesta disposizione a me par troppo severa, epperò crederei conveniente che nella legge nostra fosse temperata; noto poi che nell'articolo non si è tenuto conto degli allievi i quali non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame per ragioni di malattia; sottopongo quindi al Senato la seguente aggiunta.

Presidente. È un'aggiunta all'articolo 8?

Senatore **Moris**. Sì.

« Gli alunni che per ragion di malattia prolungata o di altro legittimo impedimento non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame, o che essendovisi presentati ne furono rimandati, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico. I rimandati per la seconda volta cessano di appartenere alla scuola ».

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. E quello che ora si pratica. Se gli alunni che avranno subito l'esame in fine dell'anno sono ammessi in novembre, nulla ne soffre l'economia delle scuole; gli alunni rimandati in fine dell'anno, hanno tre mesi di tempo nelle vacanze, nei quali possono attendere allo studio.

Il rimandarli definitivamente pare a me che sia un po' duro.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi duole grandemente di non essere pienamente d'accordo coll'onorevole collega Moris sopra la quistione da lui sollevata. Io concordo con esso quanto a quegli alunni i quali per malattia od altro impedimento non hanno potuto prendere l'esame. Questi

non sono colpiti dalla disposizione di quest' articolo, e lo prenderanno quando l' impedimento avrà cessato di esistere.

Ma quanto a coloro che si presentassero all' esame e subissero una ripulsa, mi pare assolutamente che bisogna trattarli con rigore. Nè vale il confrontare questi cogli allievi ordinari delle altre scuole.

È permesso di essere indulgente, di essere tollerante con semplici allievi, non chiudere loro immediatamente la via della carriera, ma per coloro che si presentano per essere maestri agli altri, che debbono essere per conseguenza, come dice il poeta, *repulsae nescii surdidac*, io non credo assolutamente che noi possiamo allargare la via ed ammettere alla continuazione dei corsi coloro che ne furono una volta respinti. Con qual fronte si presenteranno costoro agli allievi? Con qual fronte predicheranno la diligenza, l' assiduità allo studio, quando gli alunni potranno loro rispondere: voi siete stato respinto nella prova degli esami?

Io credo perciò che il rigore di quest' articolo debba essere conservato quanto a quelli che subiranno ripulse; epperò, a meglio chiarire la disposizione, proporrei che invece delle parole: « se l' esame non è superato » parole che possono applicarsi anche a coloro che non lo superarono, perchè non poterono presentarsi, si dicesse: « se nell' esame è stato rimandato l' alunno cessa di appartenervi. »

Sottopongo al Senato questa modificazione.

Presidente. Proporrebbe di dire: « se nell' esame è stato rimandato l' alunno. »

Senatore Moris. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Moris. Io fo soltanto osservare al Senato qual grande diversità passi fra questa disposizione e quella che è stabilita per gli esami che si danno nelle singole facoltà. Secondo il regolamento attuale, dopo due mesi, chi è stato rimandato agli esami generali, può nuovamente presentarsi agli esami medesimi e chi è stato rimandato in un esame speciale lo può ripetere.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. E questo è male!

Senatore Moris. Dopo un mese.

Qui invece il rigore è estremo. Capisco che gli alunni di cui si tratta sono destinati a diventar professori; ma per qual motivo impedir loro che nel tempo delle vacanze studino e di nuovo si presentino all' esame nel mese di novembre?

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell' istruzione pubblica.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Volevo soltanto fare osservare che la differenza molto grande che passa fra gli alunni delle scuole ordinarie e quelli di questa scuola è fondata. Qui si tratta di posti gratuiti; per conseguenza i giovani che vi sono ammessi assumono in certo modo l' obbligo di molto maggior dili-

genza rispetto allo Stato che grandemente li favorisco con questi posti gratuiti.

Quanto poi al sistema nel quale l' onorevole Senatore Moris si appoggia per consigliare in qualche modo l' indulgenza in questi esami, io dico che questo sistema meriterebbe non solo di non essere introdotto nelle scuole normali, ma di essere ancora soppresso nelle Università. Trattandosi poi di alunni i quali fanno studii determinati, speciali, che sono protetti dal governo, pagati per questo, io credo che sia assolutamente giusto di richiedere che chi non ha superato l' esame sia trattato con tale severità: è naturale che chi o non ha l' attitudine, o non ha volontà di studiare, rinunci alla carriera.

Senatore Moris. Volevo soltanto dire che anche gli alunni a posto gratuito nelle altre facoltà possono presentarsi all' esame un' altra volta.

Senatore Alfieri. Veramente il rigore mi pare sommo, rispetto alle facilità che si usano da alcuni anni in qua per gli esami, che si danno nelle facoltà.

Quando è stata proposta una legge per accordare all' infinito la facoltà di presentarsi agli esami, io ho dato il voto contrario, perchè veramente non la credeva nè utile, nè decorosa; ma allora si credette che fosse questo il migliore sistema da seguire. Ora dobbiamo rispettare le sue conseguenze, perchè sussiste sempre la legge. Non so poi se abbiano tutte il valore che si potrebbe attribuire loro, le osservazioni fatte dall' onorevole Ministro dell' istruzione pubblica, il quale diceva, che si tratta di alunni i quali hanno il beneficio della pensione gratuita. Vi sono in forza degli articoli già deliberati, nelle scuole normali alunni a posto gratuito ed alunni paganti; qui si dice *gli alunni normalisti*, questa parola comprende io credo, e chi paga e chi non paga. Dunque fra questi normalisti ve ne possono essere degli uni e degli altri, e potranno in forza di questo articolo cessare di appartenere a quelle scuole tanto questi come quelli. Dunque non vi è punto questo rigore per la circostanza aggravante di avere un posto gratuito; può essere che ci sia rigore, ma non vi sarà necessariamente in virtù di questo articolo; quindi tanto più mi parrebbe severo, come pare all' onorevole Senatore Moris, il disposto del presente articolo.

Senatore Linati. Parmi che le ragioni per le quali si introdusse questa severità d' esame siano gravi, e degne d' attenzione. Esse già furono esposte in parto dal Senatore Vigliani, e dal Ministro di istruzione pubblica; ma ve ne sono altre.

L' una è la meta proposta a questi giovani, poichè essi non istudiano per proprio conto, o per puro esercizio, ma per insegnare ad altri. Ciò richiede una garanzia intorno alla loro riuscita maggiore che non si richiederebbe per qualunque altro studente. In secondo luogo il posto che è occupato da un alunno mediocre, il quale per due o tre anni persiste a rifare il suo corso,

potrebbe essere molto più felicemente occupato da un altro che lo surrogasse, e che avesse maggior capacità.

Se il posto venne occupato dal mediocre, verrà tolto al più abile, al più promettente, e la perdita sarà tutta dello Stato che incontra appunto questa spesa per avere ottimi e non mediocri maestri.

Quanto ai casi di malattia o di altri impedimenti, pare all'ufficio centrale che questa sia materia da regolamento. Infatti all'11 articolo è detto, che il regolamento provvederà « a tutto ciò che riguarda gli esami, la disciplina e l'ordine dello stabilimento. »

Per la qual cosa se severità veramente vi è nella legge, vi sono anche motivi speciali che la spiegano e la giustificano.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Dirò brevissime parole sulle osservazioni presentate dall'ufficio centrale. Io credo benissimo che vi debba essere una differenza nel modo di trattare gli studenti delle diverse scuole, e questi alunni di una scuola che deve preparare maestri, e che deve avere per conseguenza dei giovani specialmente distinti e di un'attitudine speciale; ma credo che questa differenza sia già abbastanza marcata col non ammettere gli alunni delle scuole normali a riparare gli esami, mentre nelle altre scuole questa riparazione di esami, come ben osservava l'onorevole Senatore Moris, è ammessa interamente.

In quanto poi ai casi di malattia che sembravano formare soggetto delle preoccupazioni anche dell'ufficio centrale, osserverò che non si potrebbe col regolamento modificare la legge e che è bene che la legge stessa faccia una eccezione a loro riguardo.

Per conseguenza mentre io dichiaro di associarmi alla modificazione intesa ad introdurre la parola *rimandato* come ha proposto l'onorevole Senatore Vigliani, e mentre partecipo anche al desiderio che quella parola di *normalisti* sparisca (e credo si possa levare senza pregiudizio dell'articolo, giacchè parlando di alunni in questa legge, non è possibile parlare d'altri alunni che di quelli delle scuole normali), mi permetto di presentare un emendamento che modifica in qualche parte quello del Senatore Moris.

Quest'emendamento sarebbe così concepito e fornirebbe il primo alinea all'articolo 8.

« L'alunno che per causa di malattia o per altro legittimo impedimento non si presenterà all'esame in fine di anno, potrà esservi ammesso nel primo mese dell'anno scolastico successivo... »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore Alfieri. Per rispondere alle osservazioni che faceva poco fa l'onorevole Senatore Linati, io mi permetterei di ricordare al Senato un fatto di cui gli antichi Senatori hanno avuto conoscenza per la confessione stessa fatta da un onorevolissimo nostro collega

nell'occasione in cui si discuteva appunto la legge relativa agli esami, fatto che destò lamenti infiniti.

Questo fatto è, che il professore e Senatore Giulio fu rimandato agli esami, e in questo rimando credo abbia avuto parte l'onorevole Senatore Plana qui presente che confessò aver data la palla nera.

Ora domanderei al signor Senatore Linati, se un giovane essendo come un Giulio, rimandato alla scuola normale, lo Stato, l'insegnamento, le scienze perdono gran cosa a lasciargli campo da poter subire nuovamente gli esami, e progredire nella sua carriera.

Presidente. Su questo articolo 8 ci sono tre emendamenti proposti.

Li indicherò per ordine di data.

Il primo è quello proposto dal Senatore Moris, che formerebbe un'aggiunta concepita in questi termini:

« Gli alunni che per ragione di malattia prolungata o di altro legittimo impedimento non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame, o che essendovisi presentati ne furono rimandati, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico. »

« I rimandati per la seconda volta cessano di appartenere alla scuola. »

Il signor Senatore Vigliani propone pure un emendamento, ma non l'ha fatto passare al banco della presidenza.

Senatore Vigliani. È un semplice cambiamento di poche parole: invece di dire, « se l'esame non è superato ecc. » si dica: « se nell'esame è stato rimandato ecc. »

Presidente. Consiste nel surrogare alle parole « se l'esame non è superato, » le parole « se nell'esame è stato rimandato. »

Parmi che l'onorevole Senatore Lauzi si associ in questa parte all'emendamento del Senatore Vigliani.

Se non che l'onorevole Lauzi presenta un emendamento il quale verrebbe a costituire il primo alinea dell'articolo 8 concepito in questi termini:

« L'alunno che per causa di malattia o altro legittimo impedimento non si presenterà all'esame in fine d'anno, potrà esservi ammesso nel primo mese dell'anno scolastico successivo. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Volevo solamente osservare che il mio emendamento restringe alquanto l'emendamento dell'onorevole Senatore Moris, per cui se questo fosse ammesso non ci sarebbe più bisogno del mio; nel caso poi che l'emendamento Moris non fosse ammesso, si potrà consultare il Senato intorno a quello che ho proposto.

Presidente. L'emendamento Moris per sua natura avrebbe la priorità.

Domanderò al signor Ministro se lo accetta.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Per parte mia non ho difficoltà ad eccettare la sostituzione delle

parole non superato l'esame con quelle di « se nell'esame è stato rimandato. »

Del resto poi credo che convenga meglio questa redazione perchè mi permetterei di osservare al signor marchese Alfieri che non credo che l'esempio del rimando del professore Giulio sia applicabile a giovani che studiano nella scuola normale. Se il celebre Giulio che tutti abbiamo ammirato, nelle sue opere, non è stato promosso, vuol dire che non ha voluto studiare, perchè è certo che coll'ingegno che aveva se avesse studiato, non sarebbe stato rimandato.

Senatore **Alfieri**. Dunque l'avrebbe lasciato perdere.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. È certo che avrebbe trovato un mese dopo mille modi per riuscire.

Presidente. Prima di tutto prego l'ufficio centrale di volermi dire se accetta la variante di redazione proposta dal Senatore **Vigliani**.

Senatore **Linati**. Sì; accetta.

Presidente. Questo mi dispensa dal domandare se è appoggiata.

Adesso comincerò ad interrogare il Senato se appoggia l'emendamento del Senatore **Moris** il quale consiste in una aggiunta all'articolo 8.

Lo rileggerò (*V. sopra*).

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato).

Se da altri non si domanda la parola lo metto ai voti.

Senatore **Lambruschini**. Insistere perche fosse accettata la proposta del signor Senatore proponente, ma che fosse esclusa la parola *normalisti* che è alquanto barbara.

Presidente. Quanto alla parola *normalisti* ne parleremo dopo. Questo non ha niente a fare con l'emendamento del Senatore **Moris**.

Metto ai voti l'emendamento del Senatore **Moris**.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Non occorre più dar passo all'emendamento proposto dal Senatore **Lauzi**.

Vi è la soppressione della parola *normalisti*. Domando all'ufficio centrale se rinunzia volentieri a questa parola.

Senatore **Casati**. Vi rinunzia.

Presidente. L'ufficio centrale rinunziando a questa parola non ne farà soggetto di votazione.

Allora leggerò l'articolo 8 coll'aggiunta dell'emendamento del Senatore **Vigliani** acconsentito dall'ufficio centrale.

« Gli alunni subiranno alla fine di ogni anno scolastico un esame dato pubblicamente innanzi al Consiglio direttivo sulle materie studiate nell'anno. »

« Se nell'esame è stato rimandato l'alunno cessa di appartenere alla scuola. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Mi pare che dopo l'adozione dell'emendamento del senatore **Moris** questa parte diventi inutile, perchè in esso è già compresa, quindi la ritiro.

Presidente. L'emendamento del Senatore **Moris** verrebbe sempre in via di aggiunta.

Lo rileggo:

Art. 8.

« Gli alunni subiranno alla fine di ogni anno scolastico un esame dato pubblicamente dinanzi al Consiglio direttivo sulle materie studiate nell'anno. »

Ora viene l'aggiunta del senatore **Moris** così concepita: « Gli alunni che per ragione di malattia prolungata o di altro legittimo impedimento non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame, o che essendosi presentati ne furono rimandati, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico. »

« I rimandati per la seconda volta cessano d'appartenere alla scuola. »

Secondo alinea:

« Il Consiglio direttivo della scuola potrà proporre al Ministro in seguito agli esami annuali il passaggio di un alunno al posto gratuito per metà a quello interamente gratuito. »

Chi approva l'articolo 8 nella conformità testè letta, voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 9.

« Alla fine del corso l'alunno che supera l'ultimo esame riceve un diploma d'abilitazione per l'insegnamento secondario. »

« Questo diploma sarà speciale per una delle materie della sezione in cui si è iscritto e potrà anche essere per alcune o per tutte le materie della sezione stessa in seguito a prove da stabilirsi nel regolamento. »

« A parità di condizione, il diploma è un titolo di preferenza per essere nominato professore negli stabilimenti d'istruzione secondaria. »

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Io avrei dubbio sulla convenienza delle parole *diploma di abilitazione*.

Questa parola mi pare che faccia nascere due dubbi, uno che non indichi solamente il diploma un certificato dell'istruzione dell'alunno, ma gli conferisca qualche titolo legale di preferenza e che escluda la necessità di altre condizioni.

In secondo luogo mi lascierebbe dubitare che vi sia bisogno per essere maestri di scuole secondarie di avere un diploma di abilitazione.

Io vorrei restringere questo diploma alla significazione di un certificato comprovante che l'alunno è convenientemente istruito e nulla più, per conseguenza proporrei la mutazione della parola *abilitazione* in quella di *capacità*.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore **Alfieri** ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io credo che una seconda osser-

vazione possa aggiungersi a quella fatta dall'onorevole Senatore Lambruschini.

In fatti porrebbe che nel senso dato dall'ufficio all'art. 9, si tratti veramente di abilitazione secondo che diceva l'onorevole Senatore Lambruschini.

Nell'ultimo paragrafo poi si dice che a *parità di condizioni*, un diploma dà titolo di preferenza per essere nominati professori negli stabilimenti d'istruzione secondaria. Ora tra le condizioni d'ammissione enumerate negli articoli precedenti non v'ha condizione di età. Io non so se in Toscana si usi come da noi, ma non penso che vi possa essere gran differenza.

Comunque, fra noi gli studii cui si allude nell'articolo antecedente si terminano ai 14 o 15 anni, quindi 3 anni di studio normale faranno 17 o 18 anni.

Ora sarebbe egli conveniente che fossero nominati in caso di vacanza, costoro che avrebbero terminati i loro studii normali, e fatto buona prova negli esami ma che non sarebbero giunti che all'età di 18 anni?

Non mi pare che tale possa essere l'intendimento dell'ufficio e del Ministro; in ogni caso sarebbe intendimento assai diverso da quello che si ebbe fin ora; perciò vorrei che uno schiarimento fosse dato, mentre si darebbe pur soddisfazione all'onorevole Senatore Lambruschini.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati**. Faccio una semplice osservazione circa gli anni cui accennava l'onorevole Senatore Alfieri. Generalmente parlando il corso liceale non può essere compiuto che a 18 anni, quindi vi sarebbero tre anni di corso normale, e saremmo a 21; imperocchè ci sono quattro anni di scuole elementari, cinque di scuole ginnasiali e tre di scuole liceali.

Supponiamo che il ragazzo cominci a studiare a 6 anni che è già assai presto; a 10 anni entra nel ginnasio, a 15 nel liceo, e a 18 ha compiuto gli studii; per cui non c'è timore che possa essere dichiarato professore in età troppo giovanile.

A 21 anno poi, non credo che possa essere fuori di proposito che si possa essere professori nelle scuole secondarie. Lasciamo da parte gli esempi straordinarii di chi può essere professore anche in età molto più giovane, ma queste sono eccezioni alla regola generale, ed in regola generale, ripeto, non si avrà la nomina di un professore in età minore dei 21 anni.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Bisogna ritenere che questa legge non è quella che stabilisce le condizioni per essere eletti professori. Queste condizioni sono già determinate dalle leggi di pubblica istruzione.

La parola *capacità* dice solamente; questo giovane è uscito istruito convenientemente; e questo varrà per farlo considerare secondo il disposto della legge della pubblica istruzione. Io insisto per conseguenza nella mia proposta.

Presidente. Accetta l'ufficio centrale?

Senatore **Linati**. L'ufficio centrale potrebbe fare delle osservazioni in proposito; ma per non prolungare la discussione, accetta questo emendamento (*Bravo, bene*).

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Dopo l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lambruschini che le condizioni per l'ammissione a professore negli stabilimenti d'istruzione secondaria non è in questa legge che devono essere fissate, e che potranno essere variate nella legge che regolerà la pubblica istruzione, parmi che sarebbe da sopprimersi l'ultimo alinea, il quale stabilisce appunto già fin d'ora un titolo per divenire professori; titolo che potrà benissimo essere ammesso (non entro nel merito della preferenza) nella legge di pubblica istruzione, ma che non troverebbe qui la sua sede se il Senato tiene per buone, come io le tengo, le osservazioni dell'onorevole Lambruschini.

Presidente. Metterò distintamente ai voti le vario parti di questo articolo (*rivolgendosi al Senatore Lauzi*).

Senatore **Lauzi**. Allora, se mi permette, poichè questa osservazione non sembra dar luogo a discussione, osserverò anche che quando non si avesse a sopprimere per le ragioni addotte l'ultimo alinea, ci sarebbe bisogno di qualche modificazione; e ciò dicendo, rientro nell'osservazione fatta ieri l'altro, se non erro, o ieri dall'onorevole Senatore Alfieri, che vi possono essere altri in egual condizione, o mi permetterò di accennare ad un caso che più particolarmente è a mia cognizione.

Negli ultimi anni dell'occupazione straniera i regolamenti vigenti presso l'Università di Pavia stabilivano presso la facoltà filosofica un corso di studii obbligatori per chi si destinava alla carriera di professore presso le scuole secondarie.

Dovevano gli aspiranti attendere alle scuole della Facoltà, ed inoltre frequentare uno speciale insegnamento. Avevano poi delle particolari conferenze, dei pratici esercizi, e dopo un corso biennale, dopo fatti i relativi esami ottenevano una patente di capacità, o d'idoneità ad essere professori. Ora se alcuno ci fosse ancora in Lombardia che fosse stato munito sotto quel sistema di questo diploma d'idoneità, e che non fosse ancora collocato, non vedrei perchè dovrebbe essere posposto *caeteris paribus* a quello che avesse ottenuto il diploma secondo il nuovo studio.

Per queste ragioni, tanto più e per quelle che enunciava fino da principio, insisterei perchè fosse tolto l'ultimo paragrafo.

Presidente. Metterò distintamente ai voti le vario parti di quest'articolo.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Le dichiarazioni fatte dall'onore-

vole Senatore Casati hanno un grande peso, ma io era mosso a fare la mia osservazione da due fatti che accenno.

Per quanto credo, io come l'onorevole Presidente nostro, siamo entrati all'Università all'età d'anni 14, e molti anni dopo trovandomi indegnamente a capo dell'Università medesima, mi venivano continuamente presentate domande per poter entrare prima anche di quest'età. Negli ultimi tempi fu riunito agli studii liceali secondarii lo studio della filosofia che allora si faceva nell'Università, e crebbe di tanto per conseguenza la durata di questi studii rispetto a quello che era al tempo in cui entrammo all'Università negli ultimi anni dell'occupazione francese.

La memoria di questi due fatti, del primo a me personale, e del secondo che riguardava il Ministro d'istruzione pubblica mi faceva credere, come non fosse inutile di aggiungere al paragrafo una riserva dicendo « per essere nominati professori negli stabilimenti d'istruzione secondaria salvo il prescritto dalle vigenti leggi per la nomina dei professori. » Si torrebbe nulla, e non si correrebbe rischio di dir cosa che forse possa interpretarsi come eccezione fatta alla legge generale a beneficio di queste scuole.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Ho già detto che vi sono eccezioni, vi son casi di persone distinte per ingegno precoce che possono benissimo presentarsi all'Università in età ancora molto tenera, ma questi casi in realtà non sono tanto comuni.

Presidente. Porrò separatamente ai voti le singole parti dell'articolo, e coll'ultima si porrà ai voti l'aggiunta del Senatore Alfieri.

Quanto alla sostituzione della parola *capacità* invece di *abilitazione*, se non v'è osservazione in contrario per cui si debba fare una votazione, essendo stata accettata dall'ufficio centrale, io la terrò per incorporata nel testo.

Leggo la prima parte dell'articolo (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Si passa alla votazione della seconda parte (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora in votazione la terza parte sulla quale da un lato è proposta la soppressione dal Senatore Lauzi, dall'altro si è fatta dal Senatore Alfieri la seguente aggiunta :

« Salvo il prescritto dalle vigenti leggi per la nomina dei professori. »

Interrogo se quest'aggiunta è appoggiata.

(Appoggiata)

Senatore Lauzi. Si osserva da alcuni che può essere benissimo, che venga adottata l'aggiunta proposta dal Senatore Alfieri quando sia adottata la terza parte

dell'articolo, ma che intanto sarebbe desiderabile che questa venisse prima in votazione.

Presidente. Prima si vota l'emendamento, poi l'articolo.

Senatore Lauzi. Ma qualora si adottasse la soppressione ?

Presidente. Secondo il nostro Regolamento, la soppressione non si vota astrattamente; quelli che intendono adottare la soppressione non si alzano al momento della votazione.

Chi approva l'aggiunta proposta dal Senatore Alfieri, si alzi.

(Approvata)

Dò lettura della terza parte dell'articolo quale viene a risultare (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvata)

Metto ai voti l'intero art. 9.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 10.

« Sono instituiti quattro premii da conferirsi alla fine del corso agli alunni dello Studio normale che risulteranno i più meritevoli in tutti gli esami dell'intero corso. Il premio consisterà in un sussidio annuale di L. 1200, da durare per tre anni e da cessare quando l'alunno abbia ottenuto un collocamento in una delle scuole dello Stato o abbandonata la professione dell'insegnamento.

« Gli alunni così premiati sono a disposizione del Ministro della pubblica istruzione che li colloca come assistenti, per tutto il tempo che dura il sussidio, presso una cattedra o uno stabilimento universitario. »

Senatore Alfieri. M'incresco infastidire l'onorevole signor Ministro, ma parmi siavi un caso da prevedere, ed è questo: se l'allievo premiato fosse nominato e ricusasse la cattedra che gli fosse conferita, conserverebbe tuttavia il premio ?

Ministro dell'istruzione Pubblica. No; ciò non può essere, mi pare.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Per togliere questo dubbio, io propongo (però individualmente, non avendo potuto parlare cogli altri membri dell'ufficio) che dopo le parole *da cessare quando l'alunno abbia ottenuto, si aggiunga, e rifiutato un collocamento ecc.*; così se lo rifiutasse, perde il premio.

Senatore Alfieri. Ho fatto quest'osservazione per evitare dubbi; e per ciò sarà bene d'introdurre formalmente questa disposizione nell'articolo.

Presidente. Rileggo l'art. 10 coll'aggiunta della parola *o rifiutato*.

Art. 10.

« Sono instituiti quattro premii da conferirsi alla fine del corso agli alunni dello Studio normale che ri-

sulteranno i più meritevoli in tutti gli esami dell'intero corso. Il premio consisterà in un sussidio annuale di L. 1200, da durare per tre anni e da cessare quando l'alunno abbia ottenuto o rifiutato un collocamento in una delle scuole dello Stato o abbandonata la professione dell'insegnamento.

« Gli alunni così premiati sono a disposizione del Ministro della pubblica istruzione che li colloca come assistenti, per tutto il tempo che dura il sussidio, presso una cattedra o uno stabilimento universitario. »

Chi approva, si alzi.
(Approvato).

Art. 11.

« Gli alunni delle scuole normali, che hanno riportato il diploma di abilitazione, sono ammessi agli esami di laurea con esenzione delle tasse universitarie. »

Senatore **Moris**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Moris**. Pare che questa esenzione dalle tasse universitarie sia nè giusta nè necessaria.

Gli aspiranti a divenir professori delle scuole secondarie fra noi, benchè vincitori di posti gratuiti, pagano tuttavia la tassa degli esami.

Coloro poi che hanno negli esami di corso ottenuto i pieni voti legali ed appartengono a famiglie non agiate, sono a tenor dei regolamenti dispensati dal pagare le tasse di cui discorriamo.

Presidente. Fa qualche proposta?

Senatore **Moris**. Voterò per la soppressione dell'articolo 11.

Presidente. Voterà contro.

Rileggo l'art. 11 (*V. sopra*).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 12.

« L'ordine degli studii, il modo degli esami e in generale tutto ciò che spetta al buon andamento scolastico-disciplinare ed economico delle scuole normali sarà determinato dal regolamento generale approvato con Decreto reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. »

(Approvato).

Art. 13.

« È autorizzata una maggiore spesa di L. 4733. 33 al capitolo 54, articolo unico, titolo 1, spese ordinarie del bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione pel corrente anno 1862 per la quota di maggiore spesa occorrente a termini della tabella annessa alla presente legge per l'apertura della nuova scuola normale in novembre prossimo.

« È autorizzata una spesa nuova di L. 201m. nel titolo secondo, spese straordinarie dello stesso bilancio al capitolo 91 sotto il numero 91 bis colla denominazione *Scuola normale di Pisa per l'insegnamento secondario*, per le spese di prima fondazione della stessa scuola.

« Qualora da calcoli più particolareggiati venisse per avventura a risultare necessario un aumento sulla predetta spesa di prima fondazione, si dovrà, avanti d'intraprendere i lavori, provvedere a norma delle leggi sulla contabilità dello Stato. »

Presidente. Non siamo più in numero; per conseguenza non si può continuare la discussione.

Se non c'è osservazione in contrario, domani, alle ore due, sarà all'ordine del giorno, in primo luogo il seguito di questa discussione; poi il progetto per una proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle province dell'Emilia, ed infine quello relativo alla sopratassa sui trasporti sulle ferrovie che fu decretato d'urgenza e di cui è già pronta la relazione.

La seduta è sciolta (alle 5 1/4).